

OGGETTO

DIRITTO ANNUALE 2018 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.

AGGIORNAMENTO

21 GIUGNO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 8 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 18 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 9, CO. 2, punto a), DPR 7.12.1995 N. 581; D.LGS. 9.7.1997 N. 241; ART. 1 DPR 14.12.1999 N. 558; ART. 17 L. 23.12.99 N. 488; ART.44, L. 12.12.2002 N. 273; Circolare MISE del 29.12.2014 n. 227775; art 28 c. 1 D.L. 24.6.2014 n. 90 conv. con modif. nella L. 11 agosto 2014 n. 114; Circolare MISE del 22.12.2015 n. 0279880; Circolare MISE del 15.11.2016 n. 359584, D. MISE del 22.5.2017; Nota 16.1.2018 n. 26505 MISE; D. MISE 2.3.2018

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DI
CCIAA
DIRITTO ANNUALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
010
100

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 40/16- DIRITTO ANNUALE 2016 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.
CIRCOLARE N. 43/17- DIRITTO ANNUALE 2017 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.

REFERENTE STUDIO

Dott. Gaetano FARRUGGIO

BRIEFING

Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2018 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA è ridotto nella misura del 50% in applicazione dell'art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.

In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, considerate le "nuove" scadenze, il versamento deve essere effettuato entro il 2.7.2018 (in quanto il 30.6 cade di sabato) ovvero il 20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO E SOGGETTI ESONERATI

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale alla C.C.I.A.A.:

- ⊕ imprese individuali;
- ⊕ società semplici agricole;
- ⊕ società semplici non agricole;
- ⊕ società tra Avvocati (D. Lgs. 96/2001);
- ⊕ imprese artigiane annotate nella sezione speciale;
- ⊕ società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.);
- ⊕ società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a);
- ⊕ società cooperative;
- ⊕ società consortili;
- ⊕ consorzi con attività esterna;
- ⊕ gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- ⊕ società di mutua assicurazione;
- ⊕ società estere con sede secondaria o unità locali in Italia;
- ⊕ enti pubblici economici che svolgono un'attività principale di tipo commerciale;
- ⊕ aziende e consorzi di enti locali;
- ⊕ soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non è l'attività esclusiva o prevalente);
- ⊕ imprese in amministrazione straordinaria *"almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa"*;
- ⊕ imprese poste in liquidazione volontaria;
- ⊕ imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- ⊕ imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono escluse dal pagamento del diritto al C.C.I.A.A.:

- ❖ le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2017 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ❖ le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- ❖ le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- ❖ le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art. 2545-septiesdecies c.c.) nell'anno 2017;
- ❖ le Start-up innovative che abbiano mantenuto i requisiti per la qualifica di start up innovativa e che risultino iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese da un periodo non superiore ai quattro anni.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
3/10

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE 2018

Alla luce delle misure introdotte dall'art 28 comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, il quale aveva previsto una riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017, gli importi dovuti dalle imprese per l'anno 2018 sono invariati rispetto a quelli previsti per l'anno precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti chiarito con nota del 18.1.2018 n. 26505, che ai fini della determinazione del diritto annuale 2018, si è ritenuto non necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 del citato art. 18 della L. n. 580/1993 e successive modificazioni.

Di seguito pertanto si riporta uno schema riepilogativo del diritto annuale determinato in misura fissa o in misura percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2017:

DIRITTO CCIAA	SOGGETTI
MISURA FISSA	<ul style="list-style-type: none">• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati);• imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;• Società semplici agricole;• Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero• i soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)
PERCENTUALE SU FATTURATO IRAP 2017	<ul style="list-style-type: none">• società tra avvocati iscritte nella sezione speciale• società agricole e non agricole• le società Cooperative e i consorzi;• le società di persone (S.n.c. – S.a.s.)• le società di capitali (S.r.l. – S.p.A. – S.a.p.a.)

Gli importi dovuti per il 2018 sono differenziati a seconda che il soggetto:

- ➔ risulti all'1.1.2018 già iscritto al Registro delle Imprese;
- ➔ si iscriva al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2018;

⇒ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 1.1.2018

Per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese all'1.1.2018 il diritto annuale 2018, è determinato in misura differenziata.

MISURA FISSA

Per le imprese iscritte e le imprese individuali annote nella sezione speciale e ordinaria e i soggetti annotati esclusivamente al REA, il diritto annuale è dovuto in misura fissa, pari a:

SOGGETTI	IMPORTO SEDE PRINCIPALE	IMPORTO UNITÀ LOCALE
Impresa individuale iscritte nella sezione speciale (piccolo)	€ 44	€ 8,80

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
4/10

imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo)		
Imprese con ragione di società semplice agricola	€ 50	€ 10
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria	€ 100	€ 20
Società tra avvocati	€ 100	€ 20
Soggetti iscritti esclusivamente al REA	€ 15,00	-
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 55,00

Si precisa che gli importi su elencati sono già ridotti del 50% in conformità di quanto previsto, per l'anno 2018, dal decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015 e successivamente specificato dal MISE nella nota 18.01.2018 n 26505.

MISURA PERCENTUALE

Il diritto annuale è dovuto in percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2017, in particolare si applicano le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2017		Misure fisse/aliquote
Fino a	Oltre	
€ 0	€ 100.000	€ 200 (fisso)
€ 100.000	€ 250.000	€ 200 + 0,015%
€ 250.000	€ 500.000	€ 222,50 + 0,013%
€ 500.000	€ 1.000.000	€ 255 + 0,010%
€ 1.000.000	€ 10.000.000	€ 305 + 0,009%
€ 10.000.000	€ 35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
€ 35.000.000	€ 50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

Si rammenta che gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati prima alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro.

Il fatturato IRAP è desumibile dalla dichiarazione IRAP 2018 relativa al 2017, corrisponde alla somma di quanto esposto nei righi seguenti:

SOGGETTI	FATTURATO IRAP 2017
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2018
Società di capitali e società tra avvocati	Quadro IC - Sezione I - Righi IC1 + IC5
Società di persone comprese le società agricole e non agricole	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone comprese le società agricole e non agricole (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
5/10

Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC - Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47
Persone fisiche	Quadro IQ – Sezione III - rigo IQ41

- le società di persone che esercitano attività agricola utilizzano quanto riportato nel Quadro IP – Sezione IV - rigo IP52.

I contribuenti minimi iscritti nel Registro delle imprese utilizzano la somma dei ricavi di cui all'art. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR.

⇒ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018

Per coloro che si iscrivono/annotano per la prima volta al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2018, il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, tramite mod. F24 ovvero direttamente allo sportello della CCIAA:

- ➔ nelle misure previste dal D. Interm. del 30.04.2010, per i soggetti iscritti/annotati nella sezione speciale;
- ➔ nella misura fissa di € 100, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

Il diritto annuale è dovuto in misura intera anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno; lo stesso non è infatti frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.

MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Ogni singola CCIAA può stabilire l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%. La maggiorazione va applicata dopo la determinazione del diritto dovuto.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
6/10

A partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 co. 10 della L. 580/93 dal DLgs. 219/2016, dette maggiorazioni devono essere:

- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il DM 2.3.2018 (pubblicato sulla G.U. 20.4.2018 n. 92) ha approvato e autorizzato le maggiorazioni, nella misura del 20%, del diritto camerale annuale dovuto per gli anni 2018 e 2019, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio:

CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.
Arezzo	20%	Lucca	20%	Maremma e Tirreno	20%
Massa Carrara	20%	Palermo Enna	20%	Pisa	20%
Pistoia	20%	Prato	20%	Siena	20%

Tali maggiorazioni si aggiungono a quelle già approvate per diverse Camere di Commercio dal precedente DM 22.5.2017 (pubblicato sulla G.U. 28.6.2017 n. 149), vevoli per il triennio 2017 – 2019:

CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.	CCIAA	MAGGIORAZ.
Agrigento	20%	Fermo	20%	Pordenone	20%
Alessandria	20%	Ferrara	20%	Potenza	20%
Ancona	20%	Firenze	20%	Ragusa	20%
Aosta	20%	Foggia	20%	Ravenna	20%
Asti	20%	Frosinone	20%	Reggio Calabria	20%
Bari	20%	Genova	20%	Reggio Emilia	20%
Benevento	20%	L'Aquila	20%	Rieti	20%
Bergamo	20%	Latina	20%	Riviere di Liguria	20%
Biella Vercelli	20%	Lecce	20%	Roma	20%
Bologna	20%	Lecco	20%	Salerno	20%
Bolzano	20%	Lodi	20%	Sassari	20%
Brescia	20%	Mantova	20%	Siracusa	20%
Brindisi	20%	Matera	20%	Sondrio	20%
Cagliari	20%	Messina	20%	Taranto	20%
Caltanissetta	20%	Milano	20%	Teramo	20%
Caserta	20%	Modena	20%	Terni	20%
Catania	20%	Molise	20%	Torino	20%
Catanzaro	20%	Monza e Brianza	20%	Trapani	20%
Chieti	20%	Napoli	20%	Trento	20%
Como	20%	Novara	20%	Treviso Belluno	20%

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
7/10

Cosenza	20%	Nuoro	20%	Cosenza	20%
Cremona	20%	Oristano	20%	Varese	20%
Crotone	20%	Pavia	20%	Venezia Giulia	20%
Cuneo	20%	Perugia	20%	(*) Verbania	20%
Della Romagna	20%	Pescara	20%	Verona	20%
Delta Lagunare	20%	Piacenza	10%	(**) Vibo Valentia	20%
Viterbo	20%				

(*) 10% deciso con delibera 17.3.2008 + 10% autorizzato DM 22.5.2017.

(**) per il 2018 e 2019 l'aumento è fissato al 20%.

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Per ciascuna unità locale/sede secondaria va versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.

Se la CCIAA della provincia dove è situata l'unità locale/sede secondaria ha deliberato la predetta maggiorazione, anche l'ammontare massimo va aumentato di tale percentuale.

Per le nuove unità locali e le sedi secondarie sono dovuti i seguenti importi:

- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese **€ 8,80;**
- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società semplici non agricole **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società tra avvocati **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società semplici agricole **€ 10,00;**
- nuova unità locale di impresa con sede principale all'estero ex art. 9, comma 2, lett. b), DPR n. 581/95 **€ 55,00;**
- nuova sede secondaria di impresa con sede principale all'estero **€ 55,00;**

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

CCIAA COMPETENTE

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l'impresa all'1.1.2018 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa alla data dell'1.1.2018.

Le imprese iscritte dall'1.1.2018 che entro il 31.12.2018 si trasferiscono in altra provincia, devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
8/10

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi fissato per il 2.07.2018 (in quanto il 30.6 cade di sabato).

SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Per tali soggetti "vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte" con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

In particolare, tali soggetti devono effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio; ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato:

- in **unica soluzione** (non può essere rateizzato);
- con il **mod. F24**, riportando nella sezione "IMU ed altri tributi locali" i seguenti dati:
 - ❖ "codice ente": **sigla automobilistica** della CCIAA a cui il pagamento è riferito;
 - ❖ "codice tributo": "3850";
 - ❖ "anno di riferimento": "2018"

Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.

Come già accennato, le imprese che si sono iscritte o si iscriveranno nel 2018 sono tenute al versamento del diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione, utilizzando il mod. F24 ovvero direttamente alla CCIAA.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL 2018

Nel caso di cessazione dell'attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del 2018, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero Attività produttive, è considerato:

- ➔ **tardivo** il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- ➔ **omesso** il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ovvero quello effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato.

MISURA DELLE SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni sono così individuate:

- versamento tardivo: 10% di quanto dovuto;
- versamento omesso: dal 30% al 100% di quanto dovuto.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA
9/10

VIOLAZIONE		SANZIONE
Versamento tardivo	<ul style="list-style-type: none">• Effettuato entro 30 gg dalla scadenza	10%
Versamento omesso	<ul style="list-style-type: none">• Effettuato oltre 30 gg dalla scadenza• Effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato	dal 30% al 100%

Il termine di riferimento per considerare un versamento tardivo o omesso è rappresentato dal 2.7 anche ai fini del ravvedimento operoso.

Di conseguenza, ancorché sia possibile il versamento entro il 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%, decorso tale termine senza avervi provveduto, la violazione sarà sempre considerata "versamento omesso" in quanto i 30 giorni vengono calcolati tenendo conto della scadenza originaria del 2.7.

Qualora il versamento venga effettuato entro il 20.8 senza tuttavia applicare la maggiorazione dello 0,40%, lo stesso sarà considerato "tardivo".

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, l'errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo, del codice fiscale, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al fine di evitare l'applicazione della sanzione piena e prima che la violazione sia constatata, è possibile sanare l'irregolarità entro 1 anno con il ravvedimento operoso versando:

- ❖ il diritto annuale dovuto;
- ❖ gli interessi calcolati a giorni; (Per il calcolo degli interessi dovuti va applicato il tasso dello 0,1% dall'1.1.2017 al 31.12.2017, dello 0,3% dall'1.1.2018)
- ❖ la sanzione ridotta nella misura del:
 - 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 6% (1/5 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro 20.8.2018 è alternativo al ravvedimento breve (sanzione 3,00%); in pratica il ravvedimento breve risulterà sempre meno conveniente del versamento, entro 30 giorni dalla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere versati contestualmente ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato dalla citata Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va eseguito "con un unico modello F24 nel medesimo giorno".

Per il pagamento di quanto dovuto ai fini del ravvedimento operoso, nel mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo:

- ➔ Codice 3850: diritto dovuto;
- ➔ Codice 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;
- ➔ Codice 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2018

PAGINA

10/10

indicando, quale periodo di riferimento, l'anno cui si riferisce il versamento (così, ad esempio, "2018" con riferimento al ravvedimento del diritto dovuto per il 2018).

Le somme dovute per il ravvedimento operoso del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi.

CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI